



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **CAPITANERIA DI PORTO LA SPEZIA**

ORDINANZA n. 87/2005

### **IMBARCO/SBARCO DALLE/SULLA SPIAGGIA LIBERA DI PUNTA CORVO EFFETTUATE DALLE UNITÀ AUTORIZZATE AL TRASPORTO PASSEGGERI**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto della Spezia:

**VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del codice della navigazione nonché gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento;

**RITENUTO** di dover impartire disposizioni per la disciplina delle operazioni di imbarco/sbarco dalla/sulla spiaggia destinata agli usi pubblici diretti da parte della collettività, denominata Punta Corvo, nel Comune di Ameglia, effettuate dalle unità autorizzate al trasporto di passeggeri, anche in considerazione dell'assenza sul tratto di arenile interessato di tradizionali strutture destinate all'attracco;

**CONSIDERATA** la necessità di adottare pertinenti precauzioni, relative alle sole modalità di approdo sulle spiagge, al fine di consentire un regolare svolgimento del servizio, connesso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

## **ORDINA**

### **Art. 1- Definizioni**

Ai fini della presente ordinanza si intendono

- a) Per “*comandanti*” i comandanti delle unità abilitate al trasporto passeggeri che intendono effettuare operazioni di imbarco/sbarco dalle/sulla spiaggia libera di Punta Corvo nel Comune di Ameglia;

- b) Per “*Autorità Marittima*” l’Ufficio Marittimo di Foce della Magra, ricompreso nel Circondario Marittimo della Spezia, che ha competenza sulle località ove si intendono effettuare le predette operazioni (tel./fax 0187/648066);
- c) Per “*attività*” le operazioni di imbarco/sbarco dalle/sulle spiagge libere con unità abilitate al trasporto passeggeri;
- d) Per “*corridoi di lancio*” gli specchi acquei antistanti le spiagge libere riservati per l’atterraggio e la partenza delle unità, delimitati da linee di gavitelli ed aventi le seguenti caratteristiche:
  - larghezza non inferiore a metri 10;
  - lunghezza equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
  - delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a metri 50;
  - individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

L’installazione dei corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione del Comune di Ameglia, nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra. Il titolare dell’autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

Nei pressi della battigia deve essere sistemato apposito cartello recante la dicitura:

**“CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DELLE UNITÀ’ ADDETTE AL TRASPORTO PASSEGGERI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.**

## **Art. 2- Prescrizioni**

I *comandanti* devono:

- a) entro il giorno 30 aprile di ogni anno comunicare all’Autorità Marittima competente l’eventuale intendimento di esercitare l’*attività* presso la spiaggia indicata in epigrafe, precisando con quali unità autorizzate al trasporto passeggeri, specificandone i tempi, i luoghi e contestualmente impegnandosi a predisporre un *corridoio di lancio*;
- b) successivamente a tale dichiarazione, installare l’apposito *corridoio di lancio* sulla spiaggia indicata nella comunicazione secondo le prescrizioni contenute nella presente ordinanza prima di intraprendere l’*attività*;
- c) in ogni caso verificare preventivamente che lungo il percorso prescelto non vi siano pericoli e/o ostacoli per la navigazione in sicurezza tenuto conto della natura dei luoghi e delle caratteristiche delle unità da utilizzare;
- d) sospendere l’attività ovvero astenersi dall’intraprenderla in caso di condizioni meteomarine sfavorevoli o in previsione di peggioramento;
- e) rimuovere i *corridoi di lancio* non oltre la data del 30 settembre di ogni anno.

L’*attività* può svolgersi esclusivamente in ore diurne, comunque non oltre le ore 19.30 fino al 31 agosto, successivamente non oltre le ore 18.30, ed all’interno dei *corridoi di lancio*, nei quali la navigazione e l’accesso sono soggetti alle seguenti condizioni:

1. velocità non superiore a quella minima necessaria per assicurare il governo dell'unità;
2. divieto di sosta, di ormeggio, di balneazione e di immersione subacquea, nonché di ogni altra azione che possa costituire pericolo per l'esecutore stesso ovvero intralcio per l'*attività*;
3. traffico limitato ad una sola unità per volta.

È fatto divieto di intralciare in qualsiasi modo l'imboccatura dei *corridoi di lancio* entro un raggio di mt. 50 (cinquanta) da essa.

### **Art. 3-Notifiche e verifiche dell'autorità marittima**

*L'Autorità Marittima:*

- a) notifica copia della presente ordinanza ai *comandanti* delle unità abilitate al trasporto passeggeri che intendano esercitare l'*attività*;
- b) verifica, successivamente alla comunicazione di cui al comma a) dell'art.2, il possesso dell'abilitazione al trasporto passeggeri in corso di validità da parte dell'unità indicata nella predetta dichiarazione, contestando al comandante eventuali irregolarità riscontrate nel qual caso valutando, nel contempo, di negare le spedizioni e di diffidare dall'intraprendere l'*attività* prima dell'avvenuto perfezionamento della propria posizione amministrativa.

### **Art. 4- Derghe - condizioni**

*L'Autorità Marittima* di propria motivata iniziativa o a seguito di documentata e ragionevole istanza può, qualora stimato opportuno ai fini della sicurezza della navigazione:

- a) imporre condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla presente ordinanza;
- b) concedere deroghe sulle caratteristiche e sulla data di rimozione dei *corridoi di lancio*.

### **Art. 5- Disposizioni finali e sanzioni**

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza; i contravventori sono punibili in applicazione, autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dell'art. 1231 del codice della navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it) nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

La Spezia, lì 19 aprile 2005

**F.to IL COMANDANTE**  
**C.V. (CP) Ilarione DELL'ANNA**